


PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027




ALLEGATO F
Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica



PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2019 – 2024

[PFVR 2019-2024]



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA

INDICE

1	PR	EMESSA	.2
2	RIF	FERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI	2
	2.1	Quadro normativo di riferimento	2
	2.2 N	Normativa di riferimento per la pianificazione faunistica	2
	2.3	La metodologia adottata	5
3	I TE	EMI TRATTATI NEL RAPPORTO AMBIENTALE	6
4	IL F	PROGETTO DI PFVR	7
	4.1	Pianificazione territoriale	8
	4.2	Le attivita' di controllo della fauna selvatica (articolo 19, l. n. 157/1992)	11
	4.3	Gestione della specie cinghiale (sus scrofa l.)	12
	4.4	Appostamenti fissi	15
	4.5	Disposizioni del Regolamento di attuazione	16
5	LA	CONSULTAZIONE E L' APPORTO PARTECIPATIVO	. 17
6	ST	ATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SCENARIO ZERO	19
	6.1	Inquadramento territoriale	. 19
	6.2	Gli approfondimenti conoscitivi del Rapporto Ambientale	. 19
	6.3	L'evoluzione probabile dell'ambiente	. 19
7	GL	I EFFETTI DEL PIANO E LE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE	24
8	AC	CORGIMENTI DA ADOTTARE	.28



1 PREMESSA

Il presente elaborato risulta essere la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico Venatorio Regionale, redatta nell'ambito della procedura di VAS, valutazione necessaria così come previsto dalla normativa vigente.

Essa, assieme al Rapporto Ambientale, è parte integrante del PFVR ed ha la funzione di facilitare il processo di confronto e partecipazione sul piano, essendo strumento di comunicazione delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nel Piano in forma non tecnica, rivolto al pubblico ed ai cittadini.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Valutazione Ambientale Strategica è un procedimento introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La direttiva sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. L'innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria in modo tale da essere in grado di supportare nelle scelte evidenziando le ricadute ambientali delle stesse.

A livello nazionale i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica sono riconducibili al **D. Lgs. 3** aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che riordina e modifica gran parte della normativa ambientale. Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. recepisce la Direttiva 2001/42/CE e ne detta le disposizioni specifiche nel Titolo II della Parte II. La versione originale è stata oggetto di sostanziali modifiche da parte del legislatore nazionale con il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, con il D. Lgs. 128/2010 e recentemente con il D. Lgs. 104/2017.

La Regione Veneto è intervenuta già a partire dal 2004 definendo criteri, modalità di applicazione delle procedure VAS e l'autorità competente in materia. Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 la Regione ha confermato gli indirizzi operativi già emanati, modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE, e, in attesa dell'adozione di un'organica legge regionale in materia di VAS, il riferimento operativo attuale è costituito dalle **DGR n. 791 del 31 marzo 2009**, n. 1646 del 7 agosto 2012 e, recentemente, n. 1717 del 3 ottobre 2013, conformi alla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011 n. 106).

2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA

Elenco delle Convenzioni internazionali tenute in Considerazione per la stesura del rapporto ambientale

- CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI – Ramsar (02/02/1971);
- CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE IN PERICOLO DI ESTINZIONE- Washington, CITES (03/03/1973);
- CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA- Bonn (23/06/1979)
- CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA'- Rio de Janeiro (5/06/1992);
- ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA-EURASIA Aia, Paesi Bassi (18/06/1995) e recepita dall'Italia con la legge n.66 del 6/02/2006;
- DIRETTIVA HABITA -relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche è (Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992)
- GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLA CACCIA NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SULLA



CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI (02/2008);

- GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA "HABITAT" 92/43/CEE, Commissione europea, 2000;
- DIRETTIVA "Uccelli" 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- 7° programma di azione dell'Unione europea (Decisione n. 1386/2013/UE con al primo posto tra gli obiettivi prioritari "proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione";
- Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011)244 definitivo)

Inquadramento Nazionale:

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La protezione della fauna e l'attività venatoria in Italia sono regolate dalla legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" (così come modificata dal DPCM 22 novembre 1993, dal DPCM 21 marzo 1997, dal DL 23 ottobre 1993 n° 52 convertito in legge n° 649 del 23 dicembre 1996, dalla L n° 39 del 1 marzo 2002 e dalla L n° 221 del 3 ottobre 2002), che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.

La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l'abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e che, per mancanza del quorum, era stato annullato. Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze agli enti locali, agli organi preposti alla tutela della fauna e definendo la loro autonomia in materia. La legge recepisce integralmente le direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE con i relativi allegati concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e costituisce attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, rese esecutive, in Italia, rispettivamente con la L n° 812 del 24 novembre 1978 e la L n° 503 del 5 agosto 1981. La legge 157, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le Regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio. La normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale. La legge nazionale si fonda sui seguenti principi informatori e di base:

- 1. Definizione di fauna selvatica (articolo 1);
- 2. Definizione dell'oggetto della tutela (articolo 2);
- 3. Individuazione dei soggetti in materia faunistico-venatoria (articoli 7 e 8);
- 4. Definizione della pianificazione faunistico-venatoria (articolo 10).

L'articolo 10 della Legge n. 157/1992 disciplina i Piani Faunistico Venatori (PFV).

Ai sensi del suddetto articolo tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:

- alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
- al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.

La pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale è realizzata dalle Regioni e dalle Province mediante la realizzazione di Piani Faunistico-Venatori, rispettivamente di scala regionale e provinciale.

I commi 3 e 4 definiscono la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione destinata a protezione della fauna selvatica, la percentuale massima destinata a caccia a gestione privata (ai sensi dell'articolo 16, comma 1) e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia (secondo le modalità stabilite dall'articolo 14).

Il Piano Faunistico-Venatorio regionale determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione



della fauna selvatica allo stato naturale. Le regioni, inoltre, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), nonché l'attuazione dei Piani di miglioramento ambientale.

Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei PFV provinciali.

In data 29 Aprile 2008 è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge nazionale "Legge Quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", allo stato attuale in esame presso la XIII Commissione permanente del Senato "Territorio, Ambiente, Beni Ambientali".

La materia faunistico-venatoria si relaziona sotto il profilo normativo anche con la Legge 394/91 e s.m.i "Legge quadro sulle Aree Protette" che reca i principi fondamentali per disciplinare la gestione, a fini conservazionistici, del patrimonio naturalistico nazionale; tale legge istituisce un sistema di aree naturali protette che va tutelato e correttamente gestito, composto principalmente dai Parchi Nazionali, dai Parchi Naturali Regionali e dalle Riserve Naturali.

Contesto normativo regionale

Nella Regione Veneto i principali riferimenti normativi in materia faunistico-venatoria sono i seguenti:

Legge 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio."

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

Deliberazione della Giunta Regionale del 29 agosto 2017, n. 1400.

Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2013, n. 233.

Legge regionale n. 6 del 23 aprile 2013

Legge regionale n. 15 del 26 maggio 2016

Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016

Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016

Legge regionale n. 27 del 8 agosto 2018

Legge regionale n. 30 del 7 agosto 2018

Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 7

Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1

¹Sito ufficiale del Senato della Repubblica

2.3 LA METODOLOGIA ADOTTATA

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dall'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che l'integrazione della dimensione ambientale nel piano e la valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive a partire dalla fase di impostazione del piano fino alla sua attuazione e

revisione. Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano:

- Orientamento e impostazione
- Elaborazione e redazione
- Consultazione e adozione/approvazione
- Attuazione, gestione e monitoraggio

La figura a lato rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale:


Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore del percorso

di valutazione. Il filo che collega le analisi/elaborazioni del piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe dovrebbero godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione. Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema proposto:

- la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni:
- la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/ necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione.

Il procedimento di VAS accompagna la redazione del Piano Faunistico Venatorio sin dalle sue fasi iniziali: in sede di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all'interno del Documento Preliminare è stato predisposto un Rapporto Ambientale Preliminare contenente una descrizione preliminare dello stato dell'ambiente in ambito comunale, utile per una prima valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano e le problematiche ambientali individuate.

In fase di elaborazione dello strumento si procede ad un approfondimento dell'analisi delle componenti ambientali e socio-economiche di interesse e vengono individuate le criticità-vulnerabilità e le emergenze (intese come elementi di pregio meritevoli di particolare cura) che caratterizzano il territorio della Regione Veneto. Nella definizione delle linee strategiche mediante le quali attuare gli obiettivi di Piano vengono considerate le informazioni raccolte nell'ambito della procedura di VAS in merito alle caratteristiche ambientali peculiari dell'ambito. Lo studio del quadro di riferimento programmatico, unitamente alla valutazione delle tendenze in atto riconoscibili dall'analisi delle differenti componenti ambientali, permettono di definire lo scenario "zero", ovvero lo sviluppo del territorio in assenza di progetto di Piano. Si procede quindi ad una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi del PFVR con gli obiettivi di natura ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e comunitario e con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata. Il processo di valutazione prosegue poi con l'analisi degli scenari e con la valutazione dei possibili impatti determinati dalle azioni strategiche del progetto.



3 I TEMI TRATTATI NEL RAPPORTO AMBIENTALE

I contenuti del Rapporto Ambientale sono chiaramente definiti dalla normativa vigente, ovvero dall'art. 13 – "Redazione del Rapporto Ambientale" del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. che richiama l'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. che riprende e integra l'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE ovvero, all'interno del documento devono essere presenti:

- 1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- 2. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- 3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate:
- 4. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano;
- 5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale:
- 6. Possibili impatti significativi sull'ambiente (detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori:
- 7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
- 8. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
- 9. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- 10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

4 IL PROGETTO DI PFVR

Nell'Allegato A alla D.G.R. n. 46 del 19 gennaio 2018 "Obiettivi prioritari (OP) per la predisposizione della proposta di PFVR" e nell'Allegato B "Documento Preliminare di Indirizzo – Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico Venatorio Regionale" sono stati individuati i seguenti obiettivi per il Piano Faunistico Venatorio Regionale:

ODIETEN (OFNEDALL DELLA BIANIFICATIONE FALINIOTICO VENIATORIA COMO. COMA		
	Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e	
OP_01	Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali e seminaturali.	
OP_02	Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente.	
OP_03	Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero.	
OP_04	Salvaguardare il naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e la stabilizzazione nel medio-lungo periodo di metapopolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche, nonchè il coordinamento a livello intra ed extraregionale delle attività di gestione e monitoraggio.	
OP_05	Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale tenuto conto delle vocazionalità faunistiche e delle vulnerabilità del territorio e delle produzioni, favorendo lo strumento della prevenzione.	
OP_06	Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con la salvaguardia delle biocenosi, con la presenza delle specie autoctone e con le attività antropiche, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e attraverso l'attuazione di programmi coordinati a valenza regionale, in prosecuzione di quanto già realizzato per nutria e cinghiale	
OP_07	Gestione degli ungulati; per le specie autoctone, pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi, valorizzando il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie; per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi; eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali	
OP_08	Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio	
OP_09	Attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l'attività venatoria	
OP_10	Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio tra gestione privatistica (Aziende faunistico-venatorie – Afv e agri-turistico-venatorie - Aatv) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini), perseguendo l'attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale	
OP_11	Definire, anche in riferimento all'attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l'adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell'ambito di quanto prevede il comma 6 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all'attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l'attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale	



Al cap. 6.3 del Rapporto Ambientale è stata riportata la matrice di coerenza in cui si evidenziano sinotticamente le relazioni esistenti fra i criteri di sostenibilità individuati già a livello preliminare e gli obiettivi del Piano Faunistico-Venatorio.

Di seguito si riporta in sintesi quanto definito dal Piano Faunistico Venatorio 2019-2024 della Regione Veneto, trattando gli aspetti connessi alla pianificazione del territorio in relazione agli obiettivi di Piano.

4.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Zona Faunistica Delle Alpi (ZFA)

In ordine all'implementazione, nella proposta di PFVR 2019-2024, delle proposte pianificatorie avanzate dalle Province territorialmente interessate (e quindi in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. 27/2017), ed in riferimento, in particolare, alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 della L. R. n. 50/1993, il confine della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), riportato nella Cartografia (Allegato "B" alla proposta di PFVR 2019-2024), viene individuato e fissato come segue:

Provincia di Belluno: l'intero territorio provinciale è ricompreso nella ZFA;

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta provinciale di mantenere invariato il limite meridionale della Zona Faunistica delle Alpi, attestandosi sul sedime della Strada Provinciale n. 248, dal confine amministrativo provinciale verso ovest in comune di San Zenone degli Ezzelini fino alla confluenza con la Strada Statale n. 13 Pontebbana in comune di Nervesa della Battaglia e da qui, continuando sulla stessa arteria, corre fino al confine amministrativo verso est in comune di Cordignano. Rispetto ai criteri vegetazionali e faunistici a supporto della definizione della ZFA, di cui al capitolo 2 della parte Quarta del DPI, il limite della ZFA così individuato in provincia di Treviso si mantiene più a sud; tuttavia, per un princi5pio di continuità di identificazione derivante da pluridecennale consuetudine e per la presenza di Unità Tecniche di Gestione consolidate, quali sono le Riserve Alpine, esso viene mantenuto in corrispondenza del confine vigente nei due precedenti periodi di pianificazione;

Provincia di Vicenza: il confine della ZFA viene mantenuto invariato rispetto al precedente PFVR 2007-2012 come da proposta della stessa Provincia, in sintonia peraltro con le indicazioni tecniche contenute nel DPI;

Provincia di Verona: viene accolta la proposta della Provincia di modifica della ZA rispetto al PFVR 2007-2012. L'individuazione del limite della ZFA si basa così ancora su criteri legati essenzialmente alla storicità, venendo tuttavia corretto in alcuni casi di palese incongruenza; in particolare, le modifiche al confine della ZFA rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone:

- innalzamento altimetrico del confine della ZFA:
 - zona al confine tra i comuni di Garda e Costermano;
 - comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con la definizione di ZFA):
 - comune di Caprino Veronese, nella porzione meridionale confinante interamente con il comune di Rivoli Veronese;
 - comuni di Dolcè, Sant'Ambrogio Valpolicella, Fumane e in misura minore Marano di Valpolicella e Negrar;
- i territori che, in ragione di tale variazione, non più inclusi nella ZFA vengono contestualmente attribuiti, in regime di gestione programmata della caccia, all'ATC VR01;
- abbassamento altimetrico del confine della ZA:
 - in comune di Roverè Veronese, nel territorio dell'ATC VRO2, il confine della Zona Alpi è stato corretto per riposizionarlo su confini fisiografici;
 - la ZFA conterminata dal confine più sopra descritto risulta estesa per superficie complessiva di 628.504,06 Ha, pari a 543.372,67 Ha di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP);

Suddivisione del territorio non compreso nella zona faunistica delle alpi in ambiti territoriali di caccia (ATC) e calcolo della TASP

Anche per l'individuazione e la delimitazione degli Ambiti Territoriali di Caccia si fa preliminare riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati da Province e Città Metropolitana di Venezia.

Provincia di Verona: vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, fatte salve le modifiche di conterminazione a carico dell'ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti alla variazione del confine della



ZFA; inoltre, in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS sulla precedente proposta di PFVR 2014-2019, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC VR02 e VR04;

Provincia di Vicenza: vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, ATC VIO1 a nord e ATC VIO2 a sud;

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta della Provincia di revisione della suddivisione in ATC del pertinente territorio di pianura, passando dai precedenti 13 ATC a 10, individuati come riportato in cartografia della proposta di PFVP; la modifica si fonda come elemento gestionale di razionalizzazione a fronte, in alcuni casi, di limitazioni dimensionali e anche strutturali a carico del singolo ATC in termini di superficie utile alla caccia, dovute alla progressiva riduzione della superficie agro-silvo-pastorale; in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC TVO1 e TVO3;

Provincia di Rovigo: viene accolta la proposta della Provincia di mantenere invariati gli attuali tre ATC;

Provincia di Padova: a partire da alcune proposte, peraltro di indirizzo non univoco, tra Provincia e contesto associativo venatorio in ambito provinciale, e anche a seguito del confronto nell'ambito del percorso VAS della proposta di PFVR si propone il seguente punto di sintesi:

- suddivisione dell'ATC PD01 in tre ATC, con ripristino del precedente ATC PD03 (Dese) e suddivisione del restante territorio in due ATC, PD01 (Cittadella e Piazzola sul Brenta) e PD06 (Camposampiero);
- parziale modifica del confine tra l'ATC PD01 e l'ATC PD02 in comune di Veggiano;
- ridenominazione degli ATC, in modo tale da mantenere, ove possibile, la precedente denominazione (ATC PD03, PD02, PD04 e PD05).

Città Metropolitana di Venezia: la CM di Venezia nell'ambito della propria proposta di PFVP non ha formulato proposte di modifica in merito alla suddivisione del territorio in ATC, con la precisazione di auspicare il mantenimento del numero di cinque ATC; si ritiene pertanto di mantenere invariati gli attuali 5 ATC di Venezia.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla "ATC" seguita dall'indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di due cifre (01, 02, 03, ecc.), con il fine di prevedere una denominazione unica, che riveste anche carattere di ufficialità nelle interlocuzioni con gli ATC.

Già con la proposta di PFVR 2014-2019 si è introdotto come approccio operativo per l'elaborazione del PFV l'adozione, a livello regionale (e quindi a valere sia sul PFVR che sui singoli PFVP), di una nuova metodica per il calcolo della superficie, o territorio agro-silvo-pastorale (TASP), basato, ai sensi di quanto disposto dal pertinente DPI, non più sui soli dati ISTAT bensì sul calcolo delle superfici risultanti dalla cartografia digitalizzata regionale dell'uso del suolo.

Nell'ambito della presente proposta di PFVR 2019-2024 il tema è stato oggetto di un ulteriore e specifico approfondimento, nel senso di individuare nella basi cartografiche regionale di AVEPA un ulteriore concreto elemento di fondatezza nelle fasi di analisi e di proposta; infatti, da un lato il puntuale aggiornamento di tali dati su cui AVEPA struttura la propria attività di controllo sull'erogazione di premi e contributi connessi al PSR ed alla PAC, dall'altro il fatto che tali dati cartografici abbiano un puntuale legame, a livello di ciascun fascicolo aziendale, con i riferimenti catastali allibrati presso l'Agenzia del Territorio. In tal senso, lo strumento appare utile anche in prospettiva gestionale, a valle dell'avvio della prossima stagione pianificatoria, laddove molte procedure operative (risarcimento danni da fauna, costituzione e modifica di strutture di iniziative privata, zone per l'addestramento dei cani, istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura ed Oasi di Protezione) sono strettamente connesse ad una consistenza catastale e, quindi, alla necessità delle opportune verifiche in ordine a istanze rese in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Paradossalmente, a fronte di un evidente progressivo consumo di territorio agro-silvo-pastorale a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e della costruzione di nuove infrastrutture (i dati dell'ultimo censimento Agricoltura ISTAT attestano una perdita di SAU nel decennio 2000-2010 pari a 41.304 Ha a livello regionale), il dato di superficie TASP complessivo regionale, calcolato con la nuova metodologia, risulta superiore di quasi 80.000 ettari per la parte di pianura e di oltre 86.000 ha per la Zona faunistica delle Alpi rispetto a quello riportato nell'Allegato C alla LR 1/2007.

II PFVR si fa altresì carico di calcolare per la prima volta, misurato in maniera oggettiva e tecnicamente inequivocabile grazie agli strumenti GIS oggi disponibili, anche l'ammontare della superficie di territorio agro-silvopastorale ove vige il divieto di caccia in virtù delle distanze di sicurezza dalle strade ed edifici fissate dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della L. n. 157/1992. Tale misura viene calcolata per difetto, applicando la distanza minima prevista per le vie di comunicazione (ferrovie e strade carrozzabili), pari a 50 metri a tutte le superfici urbanizzate (ivi compresi i fabbricati, per i quali, ai sensi del medesimo comma di legge, la distanza minima è di 100 metri). Il dato di superficie di tale "buffer" costruito sull'intorno delle aree non-TASP urbanizzate è in relazione alla superficie non-TASP stessa e, in misura direttamente proporzionale, al grado di frammentazione di dette aree



urbanizzate: a parità di superficie non-TASP, infatti, il buffer è maggiore laddove le aree urbanizzate non sono concentrate bensì disperse sul territorio (determinando quindi maggiori "perimetri" dai quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza). Il dato, sia in termini assoluti che relativi al TASP totale dell'ATC, costituisce pertanto un interessante ed importante parametro di misura della frammentazione della superficie agro-silvo-pastorale di un ATC effettivamente disponibile per la caccia e non può non essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Foreste demaniali (art. 21, c 1, lettera c) della L. n. 157/1992) e oasi coattiva della Piana del Cansiglio

Al fine di assicurare certezza, sotto il profilo normativa, agli utenti venatori in merito all'applicazione del vincolo di divieto di caccia, vengono in questa sede individuate le foreste demaniali del Veneto a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, sulla base del criterio territoriale applicabile per definizione (ovvero aree demaniali interessate dalla presenza di foresta) unitamente ad un criterio gestionale rispondente all'esigenza di certezza dei confini e all'esigenza che sussista un soggetto giuridico affidatario della gestione dell'area demaniale forestale.

Conseguentemente si individuano quali foreste demaniali regionali (F. D. R.) del Veneto, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, le superfici del demanio forestale regionale affidate alla gestione, in precedenza dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, cui è subentrata a tutti gli effetti l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, e che vengono individuate come segue:

In dette superfici complessive possono essere ricomprese aree già vincolate quali Aree protette ai sensi della L. n. 394/1991. La superficie non forestale compresa nell'area demaniale del Cansiglio (Piana del Cansiglio, Valmenera e Cornesega), fatte salve le superfici già individuate come Riserve Naturali Statali, è individuata quale Oasi di Protezione coattiva, affidata in gestione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 e, ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, Dai Piani Faunistico-Venatori di province e citta' metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 10 comma 3 della L. n. 157/1992

A differenza di quanto normativamente previsto ed attuato nel corso dei precedenti cicli pianificatori, il Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, a seguito della riforma operata con la L. R. n. 27/2017, contempla al proprio interno l'individuazione dei vari istituti di protezione (Valichi montani, Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica), che in precedenza competeva in capo ai Piani Faunistici di Province e Città Metropolitana di Venezia.

In ragione del parallelo processo di riordino in corso sulle restanti porzioni dispositive della L. R. n. 50/1993, ad oggi non ancora completato con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale del PdL n. 356, è possibile, in questa sede ed in questa fase del processo complessivo, confermare come tutte le attività attuative e gestionali sino a ieri riferibili a Province e Città Metropolitana di Venezia sono di fatto ri-allocate, a seguito dell'approvazione e promulgazione della L. R. n. 19/2015 e della L. R. n. 30/2016, alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria (di seguito, "Struttura regionale"), secondo un disegno ed un livello di dettaglio che sarà definito nei provvedimenti operativi successivi all'approvazione ed all'entrata in vigore delle norme di cui al predetto PdL n. 356.

Rimane in ogni caso confermato che, ai fini della verifica del rispetto dei parametri previsti dall'art. 10, comma 3 della L. n. 157/1992, entro 180 giorni dalla pubblicazione del PFVR 2019-2024 la Giunta regionale, sulla base dei dati effettivi legati alla puntuale istituzione e applicazione dei vari istituti di tutela della fauna selvatica, attesta con proprio atto in ordine al rispetto a consuntivo dei parametri di cui alla medesima norma e, qualora detto parametro non risultasse rispettato, provvede all'istituzione di oasi coattive nella misura necessaria al soddisfacimento dei parametri di legge.

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 10 della L. n. 157/1992, la Struttura regionale provvede, successivamente all'approvazione del PFVR, a notificare il provvedimento che determina il perimetro delle zone vincolate a ZRC e Oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, provvedendo contestualmente all'affissione della delibera medesima all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. La notifica ai proprietari non è dovuta, intendendosi sufficiente l'affissione all'Albo Pretorio, qualora il numero di proprietari per l'area in questione risulti superiore a venti ovvero qualora i proprietari/conduttori stessi non siano tutti chiaramente individuabili. Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o affissione, i proprietari o conduttori possono presentare, in carta semplice esente da oneri fiscali, opposizione motivata all'istituzione dell'Oasi o della ZRC. La zona non viene istituita in caso di opposizione manifestata dai proprietari dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare. I fondi ricadenti nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari vengono assimilati a fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. n. 157/1992, fermi restando in capo ai proprietari



e conduttori gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 15, nonché la non ammissibilità a qualsiasi forma di contributo previsto dal presente PFVR per danni da fauna selvatica o ad altre forme di incentivo.

Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, si individua il soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi. Le Oasi di Protezione non vengono modificate nel corso della pianificazione.

Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, si individua il soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta) e si fissano gli elementi e gli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), assetto ed ordinamenti colturali con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, misure di prevenzione già presenti e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni riferite alle colture vulnerabili, Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale, si definisce il Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori, da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA. Il mantenimento delle ZRC per l'intera durata del PFVR è funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali di gestione faunistica in capo all'ATC. Nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR 2019-2024, si può prevedere la modifica delle ZRC esistenti nei casi in cui:

- siano intervenute modifiche non previste della destinazione d'uso delle territorio della ZRC, in termini di disponibilità di TASP, di superficie utile alla specie target o di superficie interessata da colture particolarmente vulnerabili ai danni;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- significativo scostamento negativo dai parametri di produttività prefissati, sulla base di dati oggettivi di censimenti e catture raccolti per almeno tre anni dall'istituzione della ZRC,
- documentando la proposta con dati quantitativi a supporto della/e motivazione/i di cui sopra e presentando contestualmente la proposta di compensazione (nuova/e ZRC; ampliamento di ZRC esistente/i), nello stesso ATC ovvero in altro ATC della stessa provincia, in tale ultimo caso in accordo con l'ATC interessato, nonché il programma di gestione delle nuove aree aggiornato sulla base delle modifiche proposte.

E' necessario attestare, con il provvedimento di modifica della ZRC, che non vi sono effetti a carico delle conclusioni della VAS e della Valutazione di Incidenza del PFVR 2019-2024; in ogni caso le modifiche entrano in vigore al termine ed al di fuori della stagione venatoria.

Le procedure di notifica a proprietari e conduttori del nuovo provvedimento di modifica rimangono le stesse del provvedimento di istituzione della ZRC.

4.2 LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (ARTICOLO 19, L. N. 157/1992)

Gli interventi di controllo della fauna selvatica, in riferimento alla norma nazionale di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992 (che viene integrata a livello regionale con il comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993) hanno sin qui trovato attuazione attraverso la redazione, approvazione (previa acquisizione di parere ISPRA) ed attuazione di piani provinciali di controllo, limitati allo specifico contesto territoriale di riferimento. Tali piani, con ambito attuativo articolato generalmente su un triennio, riguardano le principali specie oggetto di controllo, ovvero corvidi, volpe, nutria e cinghiale.

Nell'ambito, da un lato, dell'avvio della riforma "Delrio" del livello amministrativo provinciale, dall'altro della volontà condivisa tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di addivenire all'adozione di piani di controllo articolati e strutturati su un livello regionale e poi attuati nei singoli contesti territoriali, oltre che nella prospettiva della costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza (previsto dall'articolo 6 della L. R. n. 30/2016), nel periodo 2016/2017 sono stati approvati:

- il Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) (DGR n. 1263/2016 e n. 1545/2016);
- Il Piano Regionale Triennale di gestione e controllo a fini di eradicazione del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 (DGR n. 598/2017 e n. 1155/2017).


4.3 GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA L.)

Con DGR n. 2088 del 3.8.2010 [https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226329] la Regione Veneto ha emanato le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale, sulle quali si fonda la programmazione e la pianificazione di tutte le attività gestionali, sia di prelievo venatorio che di controllo faunistico, che possono essere applicate alla specie.

Per la gestione ed il controllo della specie sono state individuate, in ambito regionale, tre Unità Gestionali Omogenee (UTG):

- 1) Aree A, dove il cinghiale, qualora presente, non è in alcun modo compatibile con il contesto territoriale (agricoltura intensiva e specializzata e/o di pregio, tutela della viabilità, presenza di biocenosi vulnerabili oggetto di protezione); in questi ambiti l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione della specie ("tolleranza zero"), e sono ammessi solo interventi di controllo;
- 2) Aree B, dove il cinghiale è presente, che si articolano in:
- 2a) aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'obiettivo "eradicazione") ma è comunque causa di danni alle produzioni ed alle strutture del settore agricolo ed impatti negativi in altri ambiti, sia antropici che a livello di biocenosi ed habitat; in tali contesti l'obiettivo gestionale è il mantenimento della densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, che può essere definita a partire da una determinata soglia economica di danno; in ragione di tali caratteristiche, in questi ambiti l'attività venatoria è sconsigliata;
- 2b) aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (in termini di attività agricola, di viabilità e di biocenosi) e può quindi, a determinate condizioni, rappresentare una "risorsa faunistica"; l'obiettivo gestionale consiste nel mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (che non deve incrementare) sia in termini di livello di danni; in questi ambiti può essere ammessa l'attività venatoria.

L'area A, definita a priori, è rappresentata dal territorio di pianura ed è caratterizzata da una presenza continua di aree agricole ed urbanizzate, le aree B corrispondono alla fascia pedemontana (in colore marrone) ed alla Zona Faunistica delle Alpi (in colore verde scuro) così come evidenziato nella figura seguente, dove la linea di demarcazione tra l'area A ed il restante territorio regionale è evidenziata dalla linea rosso scuro.



Suddivisione del territorio regionale in aree omogenee per la gestione del cinghiale

Pertanto, solo nella fascia pedemontana e nella Zona Faunistica delle Alpi, le Province territorialmente interessate sono state a suo tempo delegate all'individuazione di UNITA' GESTIONALI OMOGENEE – UGO (e quindi rispettivamente, Aree A, B1 e B2), che verranno individuate mediante apposita cartografia in scala di almeno 1: 25.000 e rese disponibili alle strutture gestionali interessate, rispettivamente, alle attività di controllo ed a quelle



di prelievo venatorio. Pertanto, sulla scorta di ciò, tutto il territorio delle province di Rovigo, Venezia e Padova e quota parte dei territori di Verona, Vicenza e Treviso sono individuati come Area A, all'interno della quale non è tollerata la presenza del cinghiale e di conseguenza viene costantemente realizzato uno sforzo volto all'eradicazione della specie. Nel territorio della provincia di Belluno e nella parte del territorio delle province di Verona, Vicenza e Treviso escluse dalla zona A come sopra individuata, le Province hanno potuto individuare, nell'ambito dei rispettivi PFVP, le diverse UGO, al fine di definire con idonea cartografia le aree di gestione e di eradicazione della specie.

In tali settori possono essere individuati DISTRETTI GESTIONALI – DG, nei quali possono ricadere aree sottoposte a diverse modalità di gestione, quali ad esempio le zone di caccia al cinghiale, aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi. Ciascun distretto può ricadere interamente all'interno dell'area di gestione del cinghiale oppure all'interno dell'area di eradicazione della specie. Il territorio di ciascun distretto, ricadente nell'area di gestione della specie, può essere suddiviso, al netto delle aree chiuse all'attività venatoria o facenti parte di AFV, in una o più ZONE DI CACCIA. Tali zone possono essere destinate alle squadre di caccia al cinghiale in girata con la prescrizione che ogni squadra deve esercitare l'attività venatoria solo all'interno della zona assegnata. Oppure possono essere assegnate anche a cacciatori singoli per la caccia di selezione da appostamento temporaneo o alla cerca.

Nel territorio di ciascun distretto ricadente nell'area di eradicazione del cinghiale vengono identificate, localizzate e cartografate un certo numero di parcelle particolarmente sensibili alla presenza della specie, individuate in funzione della stima di consistenza del cinghiale, dei danni arrecati alle colture, degli incidenti stradali causati direttamente o comunque riconducibili alla specie; tali parcelle possono essere affidate ad gruppi di operatori addetti al controllo faunistico (di cui all'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992 ed all'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993), che operano sotto il diretto coordinamento della Vigilanza Venatoria competente per territorio e sulla base di piani di controllo soggetti a preliminare parere da parte dell'ISPRA; all'interno delle parcelle si possono individuare alcune strutture funzionali all'attività di controllo faunistico come siti di alimentazione, altane, appostamenti fissi, recinti e chiusini di cattura.

Attività di controllo a fini di eradicazione nell'area A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)

Al fine di consolidare ulteriormente obiettivi, coordinamento ed efficacia delle attività di controllo del cinghiale nel **DGR** territorio regionale, con **DGR** n. 598/2017 е con n. 1155/2017 [https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=350252], si è disposto di approvare, rispettivamente e previo pertinente parere favorevole da parte dell'ISPRA, il "Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019)" e la "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione – del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993."; quest'ultima versione, a tutt'oggi, risulta essere pienamente vigente e applicabile nel territorio regionale.

Nella seguente tabella vengono riportate le diverse figure e soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;	1. personale dipendente dall'Ente di gestione del Parco o area naturale o soggetti dallo stesso autorizzati (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente, muniti anche di idonea assicurazione);
2. proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione;	2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);
3. guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;	3. soggetti privati residenti nel territorio del parco che, previo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo;
4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);	4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e su specifica approvazione dell'Ente di gestione del Parco o area naturale, sull'intero territorio regionale.



Figure e tipologie di operatori impegnati nell'attuazione del Piano

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI: nella seguente tabella vengono riportate le diverse modalità di intervento previste dal Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
Interventi di cattura tramite recinti di cattura	Interventi di cattura tramite recinti di cattura
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento
Prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.

Modalità di intervento del Piano all'esterno ed all'interno delle aree protette

L'attività di controllo prevista dal Piano, e sottoposta anche per questi aspetti al preliminare parere ISPRA, è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario, ad eccezione della tecnica della girata, dove trova applicazione un limite temporale giornaliero, dal sorgere del sole e sino e non oltre alle ore 16:00.

In riferimento alla necessità di verificare risultati operativi e gestionali e di valutare il contestuale impegno di risorse, il Piano prevede un dettagliato monitoraggio, a partire da una puntuale individuazione, resa anche in forma cartografica, dei vari elementi gestionali di analisi (danni, impatti stradali, censimenti, catture e prelievi).

L'obiettivo pianificatorio e gestionale applicabile si ritiene debba essere orientato a criteri di efficacia, efficienza e flessibilità e pertanto si reputa necessario mantenere in essere un assetto gestionale fondato su piani triennali regionali di controllo della specie ai sensi del comma 2, articolo 19 della L. n. 157/1922 e del comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e sottoposti a preliminare parere ISPRA.

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)

FINALITA': razionale utilizzo delle popolazioni di cinghiale presenti nei territori idonei della fascia alpina e prealpina e gestione al fine di adattare le consistenze e la struttura delle stesse popolazioni alla effettiva capacità portante dell'ambiente, contenendo nel contempo i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle altre attività antropiche oltre che l'impatto sulle altre componenti faunistiche presenti.

Con la predetta DGR n. 2088/2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti una prima fase sperimentale con carattere prodromico al conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

Il suddetto provvedimento ha altresì previsto che la pianificazione definitiva ai fini della gestione del cinghiale sarebbe entrata a regime con il nuovo PFVR, consentendo, nella fase temporale intermedia, alle Province territorialmente interessate di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi di prelievo venatorio, da porre in essere in unità gestionali definite sulla base degli indirizzi ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali. Pertanto, dopo l'emanazione della predetta DGR n. 2088/2010, disposizioni hanno fatto seguito incontri con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori modalità di approccio alla gestione della specie.

In tale quadro operativo, solo la Provincia di Verona e limitatamente ad uno specifico e ben circoscritto ambito territoriale ha ritenuto di attivare, a titolo sperimentale e secondo gli indirizzi della DGR n. 2088/2010, un regime di prelievo venatorio a carico della specie, secondo un quadro procedurale così delineato:



- preliminare approvazione del calendario venatorio regionale ai sensi dell'articolo 16 della L. R. n. 50/1993, calendario che prevede, alla sezione 4 Caccia egli ungulati, la possibilità di attivare la gestione venatoria della specie ai sensi della medesima DGR n. 2088/2010;
- proposta, da parte della Provincia di Verona, di un piano di prelievo venatorio della specie, da sottoporre, a cura della stessa Provincia, a preliminare parere ISPRA e da realizzarsi in un arco temporale riferito alla predetta stagione venatoria;
- approvazione, con successiva DGR, dell'integrazione al calendario regionale con la gestione venatoria della specie.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, con DGR n. 804 del 8.6.2016 è stato approvato il calendario venatorio regionale, mentre con successiva DGR n. 921 del 26.6.2018 è stata approvata la specifica appendice gestionale relativa al regime sperimentale di prelievo venatorio a carico della specie.

Come già in precedenza discusso per le questioni relative al controllo della specie ed in riferimento alla prossima conclusione del processo di riordino di cui alla L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016, si ritiene opportuno mantenere in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, dando atto che la decisione se procedere o meno alla reiterazione del regime di prelievo per le prossime stagioni venatorie rimane ora in capo, fatta salva la possibilità di un preliminare ascolto del territorio interessato, alla Giunta regionale.

4.4 APPOSTAMENTI FISSI

La necessità di affrontare, nell'ambito del PFVR, le tematiche relative agli appostamenti fissi destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, si fonda sia su un preciso obbligo normativo previsto dalla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 (secondo la riformulazione derivante dall'approvazione della L. R. n. 27/2017) oltre che su una puntuale prescrizione della Commissione Regionale VAS che, nell'ambito del proprio Parere Motivato n. 66 del 24.5.2014, ha previsto, al punto 9, che "dovrà essere adeguatamente sviluppata e trattata la sovrapposizione fra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di verificare eventuali conflittualità o potenziali fra i due descritti elementi;".

A tal proposito, è opportuno inquadrare la questione nel complessivo contesto normativo, nazionale e regionale.

A livello nazionale, con l'articolo 7, comma 5, lettera c) della L. n. 221/2015 sono stati introdotti, all'articolo 5 della L. n. 157/1992, due nuovi commi, 3-bis e 3-ter:

Articolo 5, comma 3 bis della L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." – Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: <<omissis>> 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

Il recepimento regionale della norma nazionale è avvenuto nell'ambito della L. R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio." con l'introduzione, ad opera dell'articolo 1 della L. R. n. 1/2016, dell'articolo 20-quater:

"Art. 20 quater (Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio): 1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni



massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: - base metri quadrati 12; - altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: - base metri quadrati 12; - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.".

Dal punto di vista normativo, non si può non rilevare che la L. R. n. 11/2016, pubblicata nel BUR n. 25 del 18 marzo 2016, è stata oggetto di esame in sede governativa, per verificare la presenza di eventuali profili di illegittimità costituzionale, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10.5.2016, con esito di non impugnazione della norma regionale. Pertanto, in riferimento ad eventuali profili di lesione di prerogative ed ambiti esclusivi di carattere normativo di rango nazionale, l'articolo 1 della L. R. n. 11/2016 risulta essere, ad oggi e a tutti gli effetti pienamente vigente; allo stesso modo, quindi, risulta al pari pienamente vigente ed applicabile l'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993, e, sul punto, non si hanno, peraltro, riscontri e notizie di eventuali ricorsi in sede amministrativa nell'ambito dei quali sia stato richiesto di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993 né, tantomeno, si hanno notizie di sentenze e decisioni da parte della medesima Corte sul disposto normativo in parola.

In tal senso, preso atto di una significativa genericità della norma nazionale (articolo 5, commi 3-bis e 3-ter della L. n. 157/1992) "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. " non si può non rilevare come, al contrario, la norma regionale ha operato una puntuale precisazione in ordine alla valenza ed al ruolo da attribuire al termine "titolo abilitativo", andando a precisare che lo stesso, in ciò richiamandosi espressamente alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, "costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa". Norma regionale, che, si ripete, non è stata oggetto nei termini di legge di specifica impugnazione in sede governativa né, tantomeno, di richieste di rinvio alla Corte Costituzionale nell'ambito di ricorsi in sede amministrativa ed è quindi da ritenere del tutto vigente e pienamente applicabile. A conferma, si richiamano anche i contenuti, per quanto pertinenti e applicabili, della nota prot. n. MBAC-DR-VEN DIR-UFF 0011571 del 15/07/2014 Cl. 34.34.01/1 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il tutto, infine, viene ad inserirsi in un quadro complessivo, di rango nazionale, che va nella direzione di semplificare le procedure anche in questi specifici ambiti normativi, in linea con gli indirizzi del D. P. R. n. 31/2017.

Sulla base del predetto quadro complessivo, si ritiene di poter dare risposta anche a quanto richiesto dalla Commissione Regionale VAS con il punto 9, nel senso che valutare l'eventuale conflittualità derivante dalla sovrapposizione tra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Dato atto che l'entità complessiva di appostamenti fissi è stata a suo tempo fissata, con il comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 157/1992, al numero (non incrementabile) di quelli in essere alla stagione venatoria 1989-1990 e che, in ragione di ciò, rimane anche fissata la densità dei medesimi apprestamenti, e rilevato che, con la stessa norma, a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 221/2015, la rilevanza in termini paesaggistici a carico degli appostamenti fissi è stata oggetto di una rivalutazione, in senso evidentemente positivo (stante la palese volontà di semplificare l'iter procedurale di autorizzazione), si ha motivo di ritenere che la risposta alla richiesta puntuale della Commissione Regionale VAS si possa ritenere data, in termini altrettanto positivi.

4.5 DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Si riporta di seguito l'elenco degli articoli che individuano le disposizioni di carattere tecnico

- Art. 4 Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
- Art. 5 Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici
- Art. 7 Aree di rispetto

TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo

- Art. 8 Esercizio venatorio da appostamento
- Art. 9 Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia
- Art. 10 Uso della barca
- Art. 11 Giornate ed orari di attività venatoria
- Art. 15 Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivolagunare

TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali

CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie

- Art. 16 Finalità
- Art. 17 Connotazioni faunistico-ambientali
- Art. 19 Concessioni
- Art. 20 Attività venatoria
- Art. 21 Finalità
- Art. 22 Connotazioni faunistico-ambientali
- Art. 24 Concessioni
- Art. 25 Attività venatoria

CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale

- Art. 26 Finalità
- Art. 28 Concessioni
- Art. 29 Immissioni, catture e cessioni
- Art. 30 Destinazione della selvaggina acquistata

5 LA CONSULTAZIONE E L' APPORTO PARTECIPATIVO

Il processo viene ben strutturato dalla normativa vigente (DGR 791/2009 Allegato A) che prevede una serie di step che di seguito si sintetizzano:

Prima dell'adozione del piano

 Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare al fine di definire i contenuti del Rapporto Ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

Dopo l'adozione del piano da parte della Giunte regionale:

- Deposito del piano regionale e delle rispettive valutazioni ambientali presso gli uffici competenti,;
- Trasmissione alle regioni e province autonome confinanti del piano regionale per il deposito presso i loro uffici e l'acquisizione dei pareri delle autorità competenti;
- Pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito sul BUR e sui portali web regionali, ove verranno anche pubblicato il piano e le rispettive valutazioni ambientali in formato digitale;
- Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR chiunque può presentare osservazioni o contributi:
- Entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni viene svolta l'attività tecnico istruttoria sulle stesse e la commissione regionale VAS esprime proprio parere motivato tenuto conto delle osservazioni e controdeduzioni proposte e dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

Dopo il parere motivato:

- Revisione del piano in funzione del parere motivato,
- Stesura della dichiarazione di sintesi;
- Trasmissione del PFVR, eventualmente rielaborato, all'organo competente per l'approvazione;
- Approvazione del Piano;
- Pubblicazione sul BUR delle sedi ove è possibile visionare del piano e tutta la documentazione istruttoria
- Pubblicazione su web del Piano, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio;

Il processo partecipativo e di comunicazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica è un'operazione complessa in quanto è necessario un coordinamento attento con il processo partecipativo previsto dal Piano, con gli obblighi di legge, con le attività già svolte e con le esigenze dell'Amministrazione. La normativa vigente dà notevole importanza alla condivisione delle strategie messe in atto dal piano e dalla valutazione dello stesso, al fine di rendere il processo trasparente e facilmente ripercorribile anche da parte del singolo cittadino. Un processo partecipativo ha in se obiettivi ampi quali:

il rafforzamento del senso di appartenenza;

- l'aumento della responsabilità dei cittadini nei confronti della cosa pubblica, abbattimento dell'atteggiamento "vittimistico e richiedente" a fronte di quello costruttivo e propositivo;
- l'aumento della consapevolezza dei reali bisogni della regione sia da parte dei cittadini sia da quella degli amministratori;
- l'incremento della consapevolezza degli abitanti circa i meccanismi di fattibilità cui ogni progetto deve sottostare per avere la speranza di essere concretizzato.

Nel Rapporto Ambientale vengono illustrate le attività preliminari svolte.




STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SCENARIO ZERO

6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Veneto si affaccia a sud-est sul mar Adriatico e confina a ovest con la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, a nord per un breve tratto con l'Austria, a nord-est con il Friuli-Venezia Giulia, a sud con l'Emilia-Romagna. È suddiviso

nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Il capoluogo regionale è Venezia. Il territorio veneto si estende per una superficie di 18.345,35 (6% del territorio nazionale) suddivisa in 571 comuni (7,2% dei comuni italiani), è per il 56% pianeggiante, per il 29% montano, per il 15% collinare. La regione è percorsa da numerosi fiumi e si caratterizza per la presenza di estese lagune costiere. Gli ambienti naturali si concentrano soprattutto in collina e in montagna, mentre gli insediamenti produttivi si distribuiscono essenzialmente nell'area centrale della regione. Per quanto riguarda le forme di utilizzazione della superficie regionale, si osserva che più della metà del territorio regionale è rappresentato da zone agricole, una parte rilevante, circa il 30%, è coperto da boschi e/o ambienti seminaturali, mentre più del 5% del territorio è costituito da corpi idrici e zone umide. Il rimanente territorio è a destinazione urbana, industriale ed infrastrutturale.



6.2 GLI APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale propone un'analisi ambientale del territorio allo stato di fatto, desunto dalla raccolta, lettura e interpretazione dei dati derivanti dalle banche dati a disposizione e più aggiornate, nonché da note bibliografiche che comprendono i più aggiornati rapporti sullo stato dell'ambiente a livello sia regionale che provinciale. Le tematiche trattate sono di seguito riportate in sintesi:

- Matrice Clima ed Aria
- Matrice Acqua
- Matrice Suolo e sottosuolo
- Matrice Biodiversità
- Matrice Paesaggio
- Matrice Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico
- Matrice agenti fisici e salute umana
- Matrice Rifiuti

6.3 L'EVOLUZIONE PROBABILE DELL'AMBIENTE



La descrizione dello stato dell'ambiente e delle risorse di un dato territorio richiede la raccolta e l'organizzazione delle informazioni esistenti in un quadro sufficientemente rappresentativo della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e comprensibile e che individui le relazioni che intercorrono fra lo stato delle risorse, le attività umane e i fattori di pressione.

Per questa ragione, il Rapporto Ambientale è stato organizzato in matrici ambientali create sulla base della coerenza del dato e/o dei possibili impatti.

Di seguito si riporta la sintesi di quanto derivato dall'analisi dello stato di fatto per quanto concerne le componenti ambientali e socio-economiche. Per ciascuna matrice ambientali sono stati messi in evidenza criticità e valenze territoriali, in tal modo si spera di rendere di più facile lettura del documento e di fornire in maniera sintetica le indicazioni fondamentali alla comprensione delle componenti potenzialmente coinvolte dal PFVR:

Matrice Aria

La qualità dell'aria del Bacino Padano risulta critica, per quanto negli ultimi anni si sia registrata una riduzione delle emissioni di buona parte degli inquinanti atmosferici, specialmente in relazione alle polveri sottili.

Stato qualitativo delle acque superficiali - corsi d'acqua

Nel periodo 2010-2013, le classi migliori (Elevata e Buona) dello stato ecologico sono state riscontrate in oltre la metà dei corpi idrici del bacino del Piave, Adige e Brenta mentre i corpi idrici che non raggiungono lo Stato Ecologico Buono sono stati riscontrati in prevalenza nel bacino del Po, nel bacino scolante nella laguna di Venezia, nel bacino del Lemene e nel Fissero Tartaro Canal Bianco.

L'80% circa dei corpi idrici non naturali (fortemente modificati) non raggiunge lo stato Buono nel periodo 2010 – 2013 perché presenta EQB, LIMeco e/o inquinanti specifici non compresi nell'elenco delle priorità non conformi (Sufficiente, Scadente o Cattivo).

Il 94% dei corpi idrici monitorati presenta uno Stato Chimico Buono nel periodo 2010-2013. I restanti corpi idrici non raggiungono lo stato Buono perché presentano standard di qualità non conformi

Nell'anno 2016, il 44% dei corpi idrici monitorati presenta un valore di LIMeco corrispondente a una classe di qualità Buona o Elevata. La maggior parte dei siti in stato Sufficiente (34% sul totale) appartiene al bacino scolante nella laguna di Venezia, al bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco, al bacino Bacchiglione di pianura e al bacino Sile, mentre la maggior parte dei siti in stato Scarso (21%) appartiene al bacino scolante nella laguna di Venezia e ai bacini Bacchiglione, Sile e Fratta Gorzone. E' stato rilevato lo stato Cattivo in soli due casi: scolo Rialto nel bacino Bacchiglione e Fiumicello Piganzo nel bacino Fissero Tartaro Canalbianco.

Nell'anno 2016, il 96 % delle 275 stazioni monitorate presentano uno Stato Chimico Buono.

Matrice Acqua

Una vasta area del territorio vicentino, nonché le zone limitrofe nella provincia di Verona e Padova, sono stati interessati negli ultimi anni da inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Stato qualitativo delle acque superficiali - laghi

Nel periodo 2010-2013 5 corpi idrici presentano un Livello Trofico dei Laghi per lo Stato Ecologico (LTLeco) Buono (laghi di Santa Croce, Misurina, Santa Caterina, Lago e Garda sud-orientale) e 8 in stato Sufficiente (laghi del Corlo, Mis, Centro Cadore, Alleghe, Santa Maria, Fimon, Frassino, Garda Occidentale).

Tutti i laghi monitorati presentano uno Stato Chimico Buono, tranne il lago di Fimon ed il lago di Garda Occidentale.

Nel 2016 la maggior parte dei laghi monitorati si attesta al livello di LTLeco Buono o Elevato; un livello sufficiente è stato invece attribuito ai laghi di Lago, Santa Maria e Frassino.

Stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee

Nel 2016, su 288 punti di monitoraggio, 192 (pari al 67%) non presentano alcun superamento degli standard numerici individuati dal D.lgs 152/2006 e sono stati classificati con qualità buona, 96 (pari al 33%) mostrano almeno una non conformità e sono stati classificati con qualità scadente.

Netta distinzione tra le tipologie di inquinanti presenti a monte ed a valle della del limite superiore della fascia delle risorgive: nell'acquifero indifferenziato di alta pianura la scarsa qualità è dovuta soprattutto a composti organoalogenati, nitrati e pesticidi; negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze inorganiche e metalli.

Il monitoraggio nelle acque sotterranee delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) effettuato nel 2017 evidenzia che, su 190 punti di monitoraggio, 46 presentano una concentrazione di PFAS totali superiore ai 10 ng/l).

L'analisi dei livelli freatici sul lungo periodo conferma, in estrema sintesi, un abbassamento freatico che interessa l'intera pianura veneta con intensità e modi variabili secondo il bacino idrogeologico di appartenenza. A breve periodo (ultimi 10 anni), la caratteristica più importante è rappresentata da un fenomeno di innalzamento freatico.

Stato qualitativo acque di transizione

Nel triennio 2014 – 2016, su 8 corpi idrici lagunari (in questo conteggio è esclusa la laguna di Venezia), 7 risultano in **Stato Ecologico** Scarso (lagune di Baseleghe, Caorle, Caleri, Vallona, Barba Marco, Canarin, Scardovari) e 1 risulta in stato Cattivo (laguna di Marinetta).

Nel triennio 2014 – 2016, su 13 C.I. costieri (lagunari e foci fluviali) 8 risultano in Stato Chimico Buono (lagune di Caorle, La Vallona, Canarin; foci fluviali Po di Maistra, Po di Pila, Po di Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro) e 5 risultano in stato non Buono (lagune di Baseleghe, Caleri, Marinetta, Barbamarco, Scardovari).

Per quanto riguarda la <u>laguna di Venezia</u>, nel triennio 2010/2012, su 11 corpi idrici classificati, 1 C.I. (ENC1, "laguna centro-sud") risulta in **stato ecologico** buono; 3 C.I. (ENC2 "Lido", ENC3 "Chioggia", ENC4 "sacca Sessola") risultano in stato ecologico sufficiente e 7 C.I. risultano in stato ecologico scarso. Lo stato ecologico è stato determinato con riferimento alla matrice acqua. Per il C.I. ENC1, risultato in stato buono, si sono però riscontrate condizioni di anossia di durata inferiore a 1 giorno ripetute per più giorni consecutivi nel 2011.

Con riferimento alla matrice acqua lo <u>Stato Chimico</u> è risultato buono per tutti i <u>14 C.I. lagunari monitorati.</u>

I monitoraggi effettuati nel triennio 2010/2012 sul sedimento hanno evidenziato uno stato non buono per tutti i corpi idrici (ad eccezione del C.I. PC3) a causa del superamento degli SQA per diverse sostanze di cui alle Tabb. 2/A e 3/B del D.M. 260/2010. Tra le sostanze che presentano una concentrazione maggiore allo SQA – MA vi è anche il Piombo (Pb).

I risultati del monitoraggio ecologico di tipo Operativo eseguito nel triennio 2013-2015 in laguna di Venezia ottenuto applicando gli indici M-AMBI e MaQI - secondo il D.M. 260/2010 - evidenziano che, contrariamente al primo ciclo di monitoraggio, nessun corpo idrico della Laguna di Venezia è risultato in stato buono.

Stato qualitativo delle acque marino - costiere

Durante il triennio 2014-2016 tutti i C.I presentano Stato Ecologico Sufficiente.

Lo Stato Chimico determinato sulla matrice acqua (2014-2015) e acqua+biota (2016) è risultato Buono in quattro su sei C.I., tutti afferenti al Distretto Alpi Orientali; solo il C.I. più a nord (CE1_1) del Distretto AO e quello più a sud (CE1_4) antistante il delta del Po, quindi appartenente al Distretto Padano, evidenziano uno Stato Chimico Non Buono.

Utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici di allevamento

Individuazione da parte della Regione delle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di origine agricola; per la tutela delle stesse la Regione ha elaborato specifici "Programmi d'Azione".

Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale del suolo

Le province che hanno la maggior presenza di suoli con dotazione di carbonio organico bassa (<1%) sono Rovigo, Verona, Venezia e Padova; all'opposto il bellunese presenta i suoli con la più alta dotazione in carbonio organico.

Matrice Suolo e Sottosuolo

Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli

Si osserva il superamento del rame nell'area del Piave a causa dei trattamenti antiparassitari nei vigneti.

Arsenico, cobalto e vanadio mostrano superamenti del limite in numerose unità, interessando una superficie significativa del territorio regionale.

Le aree con il maggior numero di superamenti sono le Prealpi su basalti in montagna e i depositi fluviali del sistema Agno-Guà in pianura, area che riceve sedimenti proprio dall'alterazione dei basalti; in questi suoli zinco, nichel, cromo, cobalto, arsenico e vanadio presentano valori di fondo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione.

Significativi, in termini di superficie coinvolta e di pericolosità dell'elemento, sono i superamenti del limite per l'arsenico nei depositi di Adige. Po e Brenta.

I principali apporti antropici al suolo di Piombo, metallo presente nei pallini da caccia, derivano da 5 gruppi di attività: utilizzo in passato di composti organo-metallici come antidetonanti nei motori a scoppio; sorgenti industriali; scarti di miniera; fanghi di depurazione; uso, principalmente nel passato, di pesticidi a base di piombo (arseniati di piombo) in frutticoltura, viticoltura e orticoltura.

Erosione del suolo

Tutte le aree della Regione a pendenza elevata hanno una maggiore predisposizione all'erosione potenziale, ma l'azione protettiva della vegetazione permette una significativa riduzione del fenomeno.

Solo il 2,4% del territorio regionale presenta rischio moderato o alto di degradazione della qualità dei suoli per erosione.

Le province più soggette a fenomeni erosivi sono quelle in cui l'attività agricola è ancora presente nelle aree collinari e montane, in particolar modo le aree collinari del vicentino, del veronese, del trevigiano e la Valbelluna.

In provincia di Padova l'unica zona interessata dal fenomeno di erosione è l'area dei Colli Euganei.

Tutta la provincia di Venezia e di Rovigo presentano erosione bassa o nulla.

Incendi

Le zone maggiormente colpite da incendi boschivi tra gli anni 1990 e 2010 sono localizzate nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona.

Evoluzione della pressione ambientale esercitati sul suolo: la SAU

Si registra un calo (perdita) della SAU nel tempo: la regione nel suo complesso registra la perdita di 179.824 ha di SAU pari al 18,1% della superficie censita nel 1970. Le province che hanno registrato le maggiori perdite di suolo agricolo utilizzato dal 1970 al 2010 sono, nell'ordine, Belluno, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova e Rovigo.

Inquinamento da pallini da piombo

L'inquinamento dovuto al piombo delle munizioni è un problema ormai noto e ben documentato, ma purtroppo non di semplice soluzione. A livello normativo se si fa eccezione per le limitazioni di utilizzo delle munizioni con il piombo nelle zone umide, non esiste a oggi un vero e proprio divieto (nonostante recenti studi delle commissionati dalla UE spingano in questa direzione). Inoltre andrebbero valutate nello specifico le conseguenza dell'inquinamento da piombo nelle zone fortemente esposte, come i poligoni e gli appostamenti fissi per la caccia alla migratoria. Particolare attenzione sull'argomento bisognerà dedicarla alla zona lagunare, che in base ai dati pare essere la più sensibile a questi tipi d'impatto.

Usi civici

Sul totale di 571 Comuni in Veneto, per n. 270 è stata accertata l'inesistenza di terreni di uso civico (aggiornamento maggio 2018). Per i rimanenti 301, in alcuni casi sono state completate o attivate le operazioni di verifica e accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94; in altri casi i comuni non hanno ancora promosso le operazioni di verifica o accertamento o hanno effettuato un aggiornamento catastale dei terreni elencati in Decreti Commissariali.

Biodiversità

La Rete dei Parchi e delle Aree Protete della Regione Veneto, è completa e ben strutturata, così come i siti appartententi alla rete Natura 2000. Nel complesso dal quadro conoscitivo emerge un buon livello di aree ad alta naturalità e/o di habitat d'interesse prioritario.

La Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Veneto, eleborato dall'Associazione Faunisti Veneti, costituisce un esaustivo quadro conoscitivo delle presenza, consistenza e distribuzione delle specie faunistiche d'interesse venatorio (e non). Il quadro conoscitivo evidenzia un panorama faunistico diversificato e con alcune presenze di priorità conservazionistiche d'interessa comunitario.

Particolare attenzione meritano le specie in allegato 2 della Direttiva Habitat, nonché quelle inserite nella Lista Rossa della IUCN, si per quanto riguarda le azioni dirette, che per quanto riguarda le possibili ricadute indirete del azioni del PFVR.

Aspetti epidemiologici della fauna selvatica

I dati dell'IZS delle Venezie, evidenziano come in Regione Veneto siano state rilevate diverse

	Language and the state of the s
	malattia potenzialmente dannose per la fauna selvatica. Al momento tuttuavia, nessuna di queste sembra destare particolari preocupazioni per la conservazione nel medio/lungo periodo delle specie d'interesse faunistico.
	L'Atlante del Paesaggio della Regione Veneto, elaborato in sede di P.T.R.C, suddivide il territorio veneto in 39 ambiti di paesaggio, individuati sulla base dei caratteri naturalistico-ambientali, storico-culturali e sui fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità. Per ciascun ambito vengono definiti alcuni obiettivi specifici, ai quali sono associati degli indirizzi di qualità paesaggistica.
Matrice Paesaggio	L'U.N.E.S.C.O.) ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List) alcuni beni presenti nel territorio della Regione del Veneto, riconosciuti e protetti come contesti d'eccellenza del patrimonio culturale e naturalistico. Tra questi, si evidenziano le Dolomiti ed il "Venezia e la sua Laguna".
Wattice Lacsaggio	Beni paesaggistici
	La Regione del Veneto ha predisposto una banca dati contenente le informazioni relative ai beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004.
	Il territorio regionale è interessato da aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (corsi d'acqua, parchi, zone umide, zone di interesse archeologico, ecc.)
	Possibile interferenza degli appostamenti per l'esercizio venatorio con i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004.
	Beni immobili vincolati
Matrice Patrimonio culturale, architettonico ed	Dal quadro conoscitivo regionale emerge che il territorio veneto è interessato da quasi 1640 immobili vincolati, nel territorio in cui è consentita l'attività venatoria, di cui la metà è equamente ripartita tra le province di Padova, Venezia e Vicenza, mentre nelle province di Treviso e Verona ricadono rispettivamente il 23% e il 20% del totale degli immobili censiti. Le province di Belluno e Rovigo, invece, sono quelle meno rappresentative con il 4% e il 3% del totale.
archeologico	Possibile interferenza dell'attività venatoria con i beni immobili vincolati. sottoposti a tutela di cui alla parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i
	Beni archeologici
	Dal quadro conoscitivo emerge che il territorio veneto è interessato da molteplici siti archeologici, che interessano trasversalmente le sette province.
	Possibile interferenza dell'attività venatoria con le aree di interesse archeologico.
	Rumore
Matrice agenti fisici	In tutta la regione si presentano situazioni di potenziale o manifesta criticità acustica generate sia dalla presenza di attività lavorative in contesti particolarmente antropizzati o prossimi ad aree protette, sia dalle infrastrutture di trasporto a valenza regionale e sovra-regionale che coinvolgono in modo sistematico ampie porzioni di territorio ed anche ambiti di valore naturalistico.
e salute umana	Inquinamento luminoso
	L'intero territorio della regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale, e pertanto è da considerarsi molto inquinato.
	Dal 2009 in Veneto, è in vigore una nuova normativa (L.r. 17/2009) sul tema dell'inquinamento luminoso.
	Costione dei vificti celidi vybeni
	Gestione dei rifiuti solidi urbani La gestione dei rifiuti solidi urbani ha degli effetti sulla biodiversità e sulla salute degli
Rifiuti	ecosistemi: alcune specie (quali, ad esempio, il gabbiano reale e la cornacchia grigia) traggono vantaggio dalle discariche di rifiuti solidi urbani, che utilizzano come sito di alimentazione. L'incremento della popolazioni di queste specie può avere un effetto non indifferente sulle altre specie e sulle biocenosi nel loro complesso.
	Siti contaminati
Î.	Al 31 maggio 2018 l'Anagrafe regionale dei Siti Contaminati, che non comprende il sito di



_	
	interesse nazionale di Porto Marghera, contiene 644 siti. A livello provinciale è Padova la provincia con il maggior numero di siti, seguita da Treviso, Vicenza e Venezia.
	Chata dall'anta dal cattana agricala nagionala
	Stato dell'arte del settore agricolo regionale
	La SAU totale, secondo il Censimento ISTAT 2010, subisce una diminuzione del 4,6% rispetto al Censimento Agricoltura 2000.
	La SAU media delle aziende è cresciuta negli ultimi 10 anni del 40% mentre calano del 32,4% il numero di aziende. La perdita maggiore del numero di aziende si concentra nei comuni della zona pedemontana e montana delle province di Vicenza, Treviso e Belluno.
	Negli ultimi 30 anni, per il Veneto gli orientamenti produttivi sono rimasti sostanzialmente invariati: oltre due terzi della superficie delle aziende è dedicata a seminativi, con un leggero aumento a scapito soprattutto della superficie a prati e pascoli. Le coltivazioni legnose, in cui la quota più rilevante spetta certamente alla vite con quasi tre quarti della superficie investita, rimangono stabili in rapporto percentuale sul complesso della SAU (13,5 %).
	Due sono le province viticole per eccellenza: Verona, con un aumento del 15,7 per cento della superficie a vite, e Treviso con +9,7 per cento.
	Le aziende con allevamenti sono in diminuzione da un censimento all'altro in maniera significativa e costante: nel 2010 sono presenti un quinto delle aziende conteggiate nel 1982 e la metà di quelle del 2000. I bovini rimangano la specie più diffusa, presente nel 64 per cento delle 20.000 aziende zootecniche venete.
Sistema economico	In Veneto vi sono 18 prodotti agricoli e alimentari che hanno ottenuto la protezione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e 18 come Indicazione geografica protetta (IGP).
	52 sono i vini che hanno ottenuto una certificazione in Veneto: 14 hanno ottenuto al Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), 28 hanno ottenuto la Denominazione di Origine Controllata (DOC) e 10 l'indicazione Geografica atipica (IGT).
	<u>Utenza venatoria</u>
	Il trend dell'andamento del numero di tesserini venatori rilasciati nelle ultime 18 stagioni venatorie è nettamente negativo, con una riduzione complessiva a livello regionale di -32% circa dalla stagione venatoria 2000/2001 alla stagione 2017.
	Interazione fauna selvatica - Attività antropiche
	Danni della fauna selvatica alle attività agricole: la Regione ha istituito un fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Sulla base della valutazione relativa all'ultimo quinquennio, è emersa la scarsità di risorse messe a disposizione del bilancio regionale sul fondo previsto dall'art. 28 della L.r. 50/1993, tenuto conto della dimensione del fenomeno dei danni causati dalla fauna.
	Danni alle arginature dei fiumi da parte della nutria (Myocastor coypus); al fine di superare detta criticità la Regione ha approvato il Piano Regionale Triennale di eradicazione della nutria.
	Incidenti stradali causati da fauna selvatica: la Regione Veneto ha dettato con una specifica

7 GLI EFFETTI DEL PIANO E LE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE

attraversamento di sedi stradali.

Nel Rapporto Ambientale è stata riportata la seguente matrice

N°	Azioni di piano	Potenziali effetti
1	Definizione di un unico livello di	+Semplificazione e omogeneizzazione nel territorio
_	pianificazione, ovvero quello regionale,	regionale delle gestione faunistico-venatoria.

delibera per disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in

N°	Azioni di piano	Potenziali effetti
	per la Pianificazione faunisticovenatoria	+La pianificazione faunistico-venatoria avviene ad una scala maggiormente idonea ed efficiente alla conservazione delle popolazioni faunistiche. - Possibile incertezza nei ruoli/competenze per quanto riguarda le attività precedentemente in carico alle amministrazioni provinciali. -L'organizzazione a livello regionale delle pianificazione faunistico-venatoria rischia, se non opportunamente spiegata, di trasmettere ai portatori di interesse l'impressione di un allontanamento degli organi decisionali dai territori.
2	Definizione della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA)	+ La ZFA, confermata sulla falsa riga di quanto applicato a livello gestionale nell'ultimo decennio, garantisce coerenza e continuità alla gestione faunistica promossa nel recente passato. + Le modifiche apportate (Provincia di Verona) garantiscono una maggiore coerenza gestionale. + La scelta di continuità favorisce la comprensione e l'applicazione delle differenti strategie gestionali tra ATC e ZFA, ed evita stravolgimenti nel mondo venatorio.
3	Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).	+ La scelta di continuità favorisce nella definizione delle ATC e ZFA appare come la migliore strategia per garantire una gestione venatoria coerente nel tempo. + Le modifiche applicate (prov. Treviso e di Padova) appaiono opportune al fine di razionalizzare la gestione e la fruizione delle aree in oggetto,da parte del mondo venatorio.
4	Introduzione di una nuova metodica per il calcolo del territorio agro-silvo- pastorale (TASP).	L'utilizzo della cartografia digitalizzata e di una metodica basata su strumenti GIS per il calcolo della TASP, garantisce sicuramente una buona precisione del dato e una uniforme interpretazione del medesimo. + Il coordinamento con altri piani quali il PSR ed il PAC appare sicuramente un operazione meritevole e in linea con l'obbiettivo di coerenza tra i diversi piani - rischio di non corretta comprensione della metodica da parte dei non addetti ai lavori
5	Individuazione delle foreste demaniali regionali	 + Favorisce la certezza dei confini delle area di protezione e/o sottoposto a vincoli e divieti. + Garantisce una maggior tutela della biodiversità specialmente nelle aree rilevanza ecologiche.
6	Individuazione dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione del Settore Primario come ente Gestore delle Foreste Demaniali Regionali.	+ Chiarisce la competenza in merito alle foreste demaniali affidarlo ad una Agenzia con competenze maggiormente coerenti allo scopo per cui vengono istituite le Foreste Demaniali.
7	Individuazione degli istituti di protezione previsti dalla L. n. 157/1992 (Valichi montani, Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica)	+ Razionalizzazione e organizzazione degli su base regionale degli istituti di protezione portano sicuramente ad una migliore efficienza degli stessi nel raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. + L'organizzazione su base regionale può portare ad superamento di vincoli e ostacoli dettati da interesse locali, che non tenevano conto degli interessi a scale più ampie. + Incremento dell'efficienza delle misure di conservazione importanti per la biodiversità. -Rischio di minor coinvolgimento della componente Venatoria locale nella gestione del territorio. - rischi determinati dall' attesa dei provvedimenti operativi successivi all'entrata in vigore delle norme di cui al PdL n. 356
8	Regolamentazione del modalità d'individuazione del soggetto	+ L'individuazione univoca a livello regionale dei soggetti responsabili alla gestione e al raggiungimento degli obiettivi

N°	Azioni di piano	Potenziali effetti
	responsabile della gestione dell'Oasi di protezione e degli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie).	di conservazione costituisce un efficientamento del sistema regionale di OasiRischio di un minor coinvolgimento della componente Venatoria locale nella gestione del territorio. + Il vincolo temporale che impone che la durata dell'Oasi di Protezione sia almeno uguale al quinquennio di Pianificazione Faunistico-Venatoria, costituisce un ottimo
9	modificate nel corso della pianificazione.	presupposto per il raggiungemento ed il miglioramento degli obiettivi di conservazione delle specie e dell'habitat. + Incremento della salvaguardia ambientale.
10	Regolamentazione del modalità d'individuazione del soggetto responsabile della gestione delle ZRC e e si fissano gli elementi e gli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale).	+ L'individuazione univoca a livello regionale dei soggetti responsabili alla gestione e al raggiungimento degli obiettivi gestionali costituisce un efficientamento del sistema regionale delle ZRC. + Riduzione del conflitto con il mondo dell'agricoltura +Incremento della salvaguardia ambientale Rischio di un minor coinvolgimento della componente Venatoria locale nella gestione del territorio.
11	Le ZRC non vengono modificate nel corso della pianificazione.	+ Il vincolo temporale che impone che la durata della ZRC sia almeno uguale al quinquennio di Pianificazione Faunistico-Venatoria, costituisce un ottimo presupposto per il raggiungimento ed il miglioramento degli obiettivi di conservazione delle specie. + Incremento della salvaguardia ambientale. + Favorisce la sostenibilità del sistema.
12	Previsione di misure di prevenzione già e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni riferite alle colture vulnerabili nelle ZRC e Programmazione pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale	+ Riduzione del conflitto con il mondo dell'agricoltura + Coinvolgimento degli attori locali nella gestione faunistico- venatori
13	Piano di monitoraggio ZRC.	 + Coinvolgimento degli attori locali nella gestione faunisticovenatori. + Controllo puntuale sull'efficienza della programmazione e della azioni intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi.
14	Adozione di piani di controllo articolati e strutturati su un livello regionale: - il Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus) (DGR n. 1263/2016 e n. 1545/2016); - il Piano Regionale Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 (DGR n. 598/2017 e n. 1155/2017).	+Tematiche delicate quali il controllo e l'eradicazione delle specie invasive, hanno sicuramente una scale regionale o trans-regionale, pertanto appare molto efficiente la condivisione di piani triennali regionali. - La durata triennale dei piani di controllo non ricoprono l'intera durata del PFVR, rischiando la mancata sinergia tra gli stessi ed il PFVR

N°	Azioni di piano	Potenziali effetti
15	Azioni finalizzate alla Gestione della specie Cinghiale (Sus scrofa): suddivisione del territorio in: Zona A- dove il cinghiale qualora presente deve essere eradicato; Zona B1- dove l'eradicazione è ritenuta impossibile, pertanto si deve perseguire l'obiettivo del mantenimento di densità al di sotto di una soglia di tolleranza; Zona B2- dove il cinghiale è considerato una "risorsa faunistica"	+La suddivisione del territorio in aree con gestione differenziale può facilitare l'obiettivo di rendere tollerabile la presenza della specie nelle aree in cui i danni sono maggiori; - Possibile gestione incoerente del territorio, se non perfettamente organizzata a livello spaziale, rendendo problematico il raggiungimento dell'obiettivo di eradicazione e contenimento numerico.
16	Regolamentazione ed processo autorizzativo per la realizzazione di appostamenti fissi finalizzati all'attuazione dell'attività venatoria.	+ La presente azione, come presentata nel PFVR, pare coerente dal punto di visto normativo e volta alla semplificazione dal punto di visto attuativo.
17	Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima	- L'effetto è incerto per quanto riguarda ATC e CA, in quanto la determinazione degli indici è demandata a deliberazioni successive
18	Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici	 + Miglioramento delle percezione della azioni gestionali da parte della attori locali. + Coinvolgimento degli attori locali nelle attività di gestione faunistico-venatoria + Mitigazione di eventuali conflitti tra componente venatoria e mondo dell'agricoltura.
19	Regolamento per l'istituzione delle Aree di rispetto	 + Coinvolgimento degli attori locali nella gestione della caccia + Incremento della salvaguardia ambientale. + Favorisce la sostenibilità del sistema.
20	Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo	+ Mantenimento della tradizione venatoria locale. + Raccolta di dati puntuale sull'abbattuto.
21	Criteri per l'individuazione dei territori nonché criteri e strumenti gestionali delle Aziende Faunistico-Venatorie.	 + Miglioramento dello stato di conservazione tipica fauna alpina,della grossa fauna europea e a della fauna acquatica. + Conservazione e implementazione degli habitat idonei per la sosta, la riproduzione e il nutrimento della fauna. + Coinvolgimento degli attori locali nella gestione della caccia+Incremento di interventi a salvaguardia di habitat e specie di interesse
22	Criteri per l'individuazione dei territori nonché criteri e strumenti gestionali delle Aziende Agri-Faunistico- Venatorie.	+ Coinvolgimento degli attori locali nella gestione della caccia - Rischio di impoverimento genetico delle popolazione oggetto di ripopolamento a scopo venatorio
23	Criteri per l'individuazione dei territori nonché di criteri e strumenti gestionali dei Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale	+Tutela della fauna autoctona - Rischio di impoverimento genetico delle popolazione oggetto di ripopolamento.

In fase di consultazione preliminare la regione FVG aveva richiesto un approfondimento sul tema "Utilizzo dei cani nell'attività venatoria e ricadute sulla gestione interregionale della popolazione di cervo".

L'utilizzo di cani non correttamente addestrati può determinare un effetto sulla distribuzione della popolazione del cervo che usualmente, se disturbato da cani vaganti e/o da braccate, abbandona i territori in cui il disturbo è più intenso, aumentando la densità nei territori in cui il disturbo è basso, principalmente in alta quota. Se ciò avviene in un periodo di scarsa disponibilità trofica può comportare, in aree specifiche, il sovrapascolamento ed alterazione nella rigenerazione forestale. Non dimentichiamo inoltre che le popolazioni ad alta densità sono più esposte ad epidemie (es. la tubercolosi e paraturbercolosi).

In Generale possiamo affermare che le azioni di piano abbiano un effetto positivo sulla Componente Biodiversità: questo è sicuramente preventivabile per l'azione 1, che definendo un unico livello di pianificazione regionale, favorirà sicuramente il mantenimento e /o perseguimento degli obiettivi conservazionistici e sostenibilità ambientale, considerando le possibili disomogeneità di trattazione ed attuazione a livello dei singoli piani faunistici provinciali. Anche l'identificare le foreste demaniali ed il loro Gestore (Agenzia Regionale per l'innovazione del Settore Primario), sembra un'azione che può avere dei risvolti positivi sulla Biodiversità, poichè garantisce un quadro d'insieme di livello regionale nella programmazione. Naturalmente non può che essere positivo per la Biodiversità l'individuazione di Valichi Montani, Oasi di Protezione della Fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di riproduzione della Fauna Selvatica, il loro coordinamento su base regionale garantisce una migliore efficienza del sistema di protezione nonché un più facile complementarietà con la rete Natura 2000 (O.P. 1). In generale si può ritenere un passo avanti per la biodiversità, anche la regolamentazione delle modalità di individuazione dei soggetti responsabili di Oasi, ZRC nonché la loro durata quinquennale (vincolata cioè a quella del PFVR), questo in attesa della creazione dei regolamenti di gestione e della pubblicazione degli obiettivi di gestione.

L'adozione dei piani regionali di contenimento/eradicazione di 2 specie fortemente impattanti quali il Cinghiale e la Nutria, appaiono sicuramente un buon input per la biodiversità, si fa presente, come già detto, che i piani scadono nel 2019.

Anche la componente economica, pare ad una prima analisi, avere notevoli punti d'intersezione con le azioni del piano faunistico. Se le azioni 1 e 6 paiono poter avere delle ricadute positive, grazie alla pianificazione regionale che garantisce un maggiore efficientamento della Pianificazione e quindi un miglioramento del quadro dei possibili impatti economici, permangono alcuni dubbi sulle azioni 12 e 14 che pur essendo più che condivisibili dal punto di vista tecnico, sembrano ancora troppo generali per garantire un sicuro impatto economico positivo in tempi brevi.

Dal Punto di vista della componente Paesaggio sicuramente risulta positiva l'azione 5 del PFVR. L'azione 16 risulta positiva in quanto regolamenta e semplifica il processo autorizzativo, non vi sono tuttavia elementi sufficienti, a questo livello di pianificazione, per la valutazione dell'inserimento paesaggistico degli appostamenti fissi, che comunque verranno valutati in fase autorizzativa.

Infine sembrano avere degli effetti positivi sulla componente Patrimonio Culturale, Architettonico e Archeologico le azioni 1,2,3, principalmente perchè contribuiscono al mantenimeno delle tradizioni venatorie, così come l'azione 20. Mentre anche in questo caso risultano di difficile letture gli effetti sulla componente in oggetto dell'azione16.

Nel RA sono state riportate le conclusioni della dello studio per la Valutazione di incidenza.

Sulla base delle informazioni acquisite, si evince che il Piano Faunistico Venatorio delle Regione Veneto anni 2019-2024, non presenta aspetti che possano avere incidenze significative sui n. 128 siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale (terrestre) e sui 56 siti inclusi nell'area di influenza del Piano per le regioni confinanti:

Da quanto fin qui esposto risulta che:

- Le azioni di piano del P.F.V. Regionale sono compatibili con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 e per il contesto ambientale in esame;
- Gli effetti possibili delle azioni di Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 sono tutti valutabili in termini di incidenza non significativa, come indicato nello specifico paragrafo del presente lavoro.

8 ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale richiamati al capitolo 1.1 del RA si riportano le seguenti considerazioni.

In base all'osservazione della regione FVG si riporta quanto segue

Osservazione:

Utilizzo dei cani nell'attività venatoria e ricadute sulla gestione interregionale della popolazione di cervo:

<u>Considerazioni VAS</u>: risulta opportuno che le regioni confinanti si coordino al fine di gestire in maniera coerente la popolazione del cervo interregionale, di preservare gli habitat forestali con particolare riferimento a quelli rientranti in aree protette e l'utilizzo dei cani nell'attività venatoria. Un'alternativa potrebbe essere quella che



durante l'attività venatoria venga utilizzato un esiguo numero di cani ben addestrati o cani limieri nel controllo del cinghiale.

Osservazione:

Gestione condivisa della componente faunistica con home range interregionale e delle specie migratrici

Osservazioni:

Si suggerisce di mantenere un confronto aperto tendente alla sempre maggior coerenza tra le pianificazioni delle 2 regioni contigue.

In base all'osservazione di Veneto Agricoltura si riporta quanto segue

Osservazioni:

Richiesta di inserire le foreste demaniali quali unità di gestione per gli ungulati poligastrici; richiesta di coordinamento nella gestione delle popolazioni di ungulati in condizioni limite (vedi Pian del Cansiglio e Monte Cesen) e richiede il coinvolgimento di Veneto Agricoltura in un eventuale tavolo tecnico; Necessità di controllo e gestione del cinghiale nelle aree demaniali individuando competenze ed obblighi per la gestione e l'intervento

<u>Considerazioni VAS</u>: La richiesta presuppone il coordinamento di diversi attori al di fuori del piano affichè vengano individuate politiche gestionali che portino al raggiungimento degli obiettivi con la massima efficienza possibile.

Si ricorda, come evidenzia anche nella "Carta delle Vocazioni faunistiche del Veneto", come esistano già delle esperienze gestionali in aree protette effettuate ad esempio nel Parco Regionale dei Colli Euganei, che forniscono una dimensione della complessità del problema, e contemporaneamente suggeriscono delle linee guida per efficienti modalità di gestione regionale della specie cinghiale, che dovranno prevedere per massimizzare l'efficacia i seguenti step:

- 1) Monitoraggio atto a definire stime e densità di popolazione
- 2) Raccolta di dati utili per definire demografia, biometria, genetica, aspetti sanitari;
- 3) Contenimento dei danni con sistemi di dissuasione:
- 4) Controllo delle popolazioni problematiche attraverso l'utilizzo di chiusi, prelievo d'altana e prelievo mediante utilizzo del cane limiere.
- 5) Regolamentazione dell'attività venatorio con vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi regionali.

Si suggerisce di considerare nei piani triennali di eradicazione della specie anche la presenza di un carnivoro quale il lupo, che sul medio periodo può diventare un importante alleato per mantenere le densità di popolazioni preda ad un livello accettabile.

Si suggerisce inoltre un coordinamento tra gli Enti coinvolti nella gestione delle specie di ungulati poligastrici e di cinghiale in maniera puntuale a livello di amministrazioni confinanti che hanno le medesime competenze al fine di condividere piani e politiche trans regionali coerenti, finalizzate alla gestione sostenibile delle popolazioni in oggetto.

Rispetto ai possibili effetti individuati si riporta quanto segue:

-L'organizzazione a livello regionale delle pianificazione faunistico-venatoria rischia, se non opportunamente spiegata, di trasmettere ai portatori di interesse l'impressione di un allontanamento degli organi decisionali dai territori.

Si ritiene opportuno fornire adeguata informazione ai portatori di interesse ed alla popolazione sulle opportunità della pianificazione a livello regionale

- rischio di non corretta comprensione della metodica di calcolo ed aggiornamento della TASP da parte dei non addetti ai lavori

Si ritiene opportuno fornire adeguata informazione ai portatori di interesse ed alla popolazione sulle nuove procedure di calcolo della TASP



Rischio di minor coinvolgimento della componente Venatoria locale nella gestione del territorio.

Si ritiene opportuno fornire adeguata informazione sull'individuazione delle aree di protezione a livello regionale evidenziando come in questo caso la pianificazione di livello regionale sia a beneficio della rete ecologica

- La durata triennale dei piani di controllo non ricoprono l'intera durata del PFVR, risulta opportuno un aggiornamento degli stessi al fine di renderli efficienti strumenti in sinergia con il PFVR.
- Gestione del cinghiale: Possibile gestione incoerente del territorio, rendendo problematico il raggiungimento dell'obiettivo di eradicazione e contenimento numerico.

Si suggerisce di esplicitare la definizione del perimetro delle aree al fine di assicurare un'area cuscinetto tra le zone con obiettivo di eradicazione, zone con obiettivo di gestione venatoria e aree di protezione.

- Rischio di impoverimento genetico delle popolazione oggetto di ripopolamento.

Monitoraggio del pool genetico delle specie al fine di evitare malattie ereditarie ed imbreeding